



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)**

e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (GIARDA)

**di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Allegato	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge è volto a dare attuazione all’impegno del Governo di procedere, in coerenza con l’approvazione del Documento di economia e finanza 2012 nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012, all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono infatti fondamentali per garantire, da un lato, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, e dall’altro l’ammodernamento dello Stato e il rilancio dell’economia e dell’occupazione.

Tale impegno, peraltro, è già consacrato in due disposizioni di legge:

1) l’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale, dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dall’anno 2012, d’intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di *spending review* mirata alla definizione dei fabbisogni *standard* propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi individuano, tra l’altro, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione;

2) l’articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale, dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica che prevede in particolare: le linee-guida per l’integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziato.

Nell’ambito di tale impegno si colloca il rapporto contenente «elementi per una revisione della spesa pubblica», illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di governo nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012. Il rapporto evidenzia, tra l’altro, le anomalie del sistema che hanno condotto, da un lato, alla crescita dei costi di produzione dei servizi pubblici non accompagnata

da un adeguato livello di qualità e dall'altro, alle cause di tale aumento della spesa dovuto alle diffuse carenze nell'organizzazione del lavoro all'interno delle amministrazioni, nelle politiche retributive e nelle attività di acquisto dei beni necessari per la produzione.

Al fine di porre rimedio alle cause di tali anomalie e di assicurare rapida esecuzione al programma di revisione della spesa, soprattutto in ragione delle straordinarie condizioni di necessità e urgenza che impongono un intervento deciso sull'economia, il Consiglio dei ministri ha pertanto adottato il presente decreto che prevede, in primo luogo, all'articolo 1, l'istituzione, al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e alla revisione della spesa pubblica, di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro per i rapporti col Parlamento delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal Vice Ministro da lui delegato, nonché dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, può modificare la composizione del Comitato. Esso svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulla revisione della spesa pubblica, adottata in data 3 maggio 2012.

L'articolo 2 del decreto prevede, poi, la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, di un Commissario

straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche.

Tra i compiti affidati al Commissario ci sono quello di coordinare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organi, uffici, agenzie o soggetti pubblici, e gli enti locali, nonché assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Nei confronti delle regioni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, potrà formulare proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 stabilisce la durata, comunque non superiore ad un anno, della nomina del Commissario e la sua indennità, stabilita in misura comunque non superiore a quella del dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ottica del più assoluto contenimento delle spese sono inoltre dettate le altre disposizioni dello stesso articolo che prevedono l'eventuale nomina di due subcommissari che coadiuvano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, e la possibilità per il Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, di avvalersi esclusivamente degli uffici, del personale e dei mezzi già esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

In base allo stesso articolo 3 il Commissario è tenuto a presentare entro quindici giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili presentate dallo stesso Commissario.

Sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento e la relazione, per il raccordo con i compiti in tema di controllo-referto, è trasmessa anche alla Corte dei conti (articolo 4).

Quanto ai poteri del Commissario, questi potrà segnalare al Consiglio dei ministri o al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Potrà inoltre proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da questi delegato o, per le regioni, al Presidente della regione interessata, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi e l'introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Ovviamente, i poteri di annullamento e revoca, previsti anche per ragioni di opportunità, dovranno essere modulati ed esercitati compatibilmente con il livello di autonomia e di indipendenza delle amministrazioni e degli organi che adottano le procedure. I provvedimenti adottati saranno segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti che, per quanto riguarda le Regioni, li comunicherà alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente (articolo 5).

L'articolo 6 detta i requisiti di nomina del Commissario da scegliere tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Il Capo II del decreto contiene norme di carattere sostanziale riguardanti il miglioramento della qualità delle procedure di acquisto centralizzato, incrementandone significativamente l'utilizzo.

In particolare, l'articolo 7 prevede un rafforzamento del *benchmark* delle convenzioni Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici) da parte delle pubbliche ammini-

strazioni e delle centrali di committenza, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, introducendo l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip in fase di gara oltre ai parametri prezzo qualità delle convenzioni in sede di stipula dei contratti.

L'articolo 8 prevede la pubblicazione da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei dati sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, nonché trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso alla Consip Spa, nell'ottica di garantire la massima trasparenza anche nei confronti dei cittadini e al fine di mettere a disposizione tutti gli elementi informativi utili per un efficiente monitoraggio dei consumi pubblici e per la predisposizione di strumenti di acquisto e di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento.

L'articolo 9 prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito da parte di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di massimizzare l'efficacia dell'azione di Consip Spa quale centrale di committenza.

L'articolo 10 esclude, semplificando, l'obbligatorietà, per le centrali di committenza e per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, del parere tecnico di DigitPA nei casi di acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati, considerato che il ricorso alla centrale di committenza consente l'accesso ad un patrimonio di esperienze e competenze in tema di acquisizioni tali da non rendere necessario la consulenza di DigitPA e ferma restando la possibilità di richiedere il detto parere.

L'articolo 11 elimina l'obbligo di attendere trentacinque giorni dalla comunicazione

di aggiudicazione per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, in coerenza con quanto già previsto per il Sistema dinamico d'acquisto (SDA) ed al fine di mantenere e rafforzare i vantaggi propri del mercato elettronico (quale strumento di acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia dell'Unione europea che, essendo gestito completamente con sistemi informatici, determina economie di scala, riduzione dei tempi di aggiudicazione e garantisce la trasparenza delle relative operazioni, considerata la completa tracciabilità delle stesse).

L'articolo 12 specifica - in coerenza con quanto chiarito dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 28 luglio 2011 - le modalità attraverso cui procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (e, cioè, in seduta pubblica), nell'ottica di garantire la certezza del diritto attraverso un riferimento normativo chiaro anche con riferimento all'individuazione delle fattispecie temporalmente rientranti nell'applicazione della disposizione.

L'articolo 13, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi sotto la soglia dell'Unione europea e considerata la possibilità di utilizzo, da parte degli enti

locali, degli strumenti elettronici di acquisto, ivi compresi il mercato elettronico e le convenzioni-quadro Consip attraverso negozio elettronico, prevede la cancellazione dell'attribuzione ai segretari comunali dell'emolumento attualmente previsto per gli stessi nel caso di contratti per i quali fungano da ufficiali roganti.

L'articolo 14, al fine di ridurre i consumi energetici e rendere più efficienti gli usi finali di energia da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità per queste ultime di ricorrere a contratti di servizio energia (disponibili attraverso anche convenzioni-quadro Consip), quali contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore, anche in deroga alle competenze attualmente previste (articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili.

L'articolo 15, infine, prevede la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1: prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per il riordino della spesa pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 2 e 3: in merito alla nomina del Commissario straordinario prevista dall'articolo 2, si evidenzia che il successivo articolo 3, alle lettere *a)* e *b)*, rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, che non può essere superiore al trattamento economico previsto per l'incarico di dirigente generale presso la Presidenza del Consiglio. Tale trattamento ammonta a circa 170.000 euro annui lordi. Pertanto l'onere massimo derivante dalla previsione è valutabile in circa 233.000 euro annui lordi, compresi gli oneri a carico dello Stato.

La lettera *c)* del medesimo articolo 3 dispone che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa prevedere, eventualmente, la nomina di due subcommissari, che prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, cui si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio.

La lettera *d)* prevede la possibilità che il medesimo decreto individui gli uffici, il personale ed i mezzi della Presidenza e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.

Articolo 4: si tratta di disposizione ordinamentale che non determina riflessi finanziari.

Articolo 5: sono conferiti al Commissario alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di disporre ispezioni, utilizzando allo scopo le strutture dell'Ispettorato presso il Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni dall'articolo in esame rientrano, comunque, nelle attività istituzionali di valutazione e controllo già previste a legislazione vigente.

Articolo 6: detta i requisiti per la nomina del Commissario, da scegliere tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienze e capacità. La disposizione non ha effetti finanziari.

Articolo 7: si introduce un ulteriore riferimento ai parametri prezzo-qualità nel caso in cui le pubbliche amministrazioni effettuino autonomamente procedure di acquisto di beni o servizi comparabili con quelli previsti nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A.

La norma introduce infatti l'obbligatorietà del rispetto dei parametri prezzo-qualità come specificamente individuati nei bandi Consip, per le procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto beni o servizi comparabili. A tal fine, nei bandi pubblicati dalla Consip potranno essere indicati i parametri di prezzo-qualità che le pubbliche amministrazioni dovranno tenere in considerazione nella predisposizione e nell'effettuazione delle proprie autonome procedure di acquisto, fermo restando il rispetto dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In questo modo si intende ampliare il cosiddetto *benchmark* delle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. quale parametro che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare. La disposizione comporta pertanto maggiori risparmi per le amministrazioni che, allo stato, in via prudenziale non sono quantificati.

Articolo 8: il comma 1 prevede, nell'ambito del portale informatico esistente presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, una specifica modalità di aggregazione e ricerca di dati che le amministrazioni trasmettono al predetto Osservatorio. Il comma 2, inoltre, prevede che quest'ultimo trasmetta con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, alla Consip, i dati di cui al comma 1. Non si rilevano, pertanto, effetti finanziari negativi.

Articolo 9: prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito, parte della Consip per le attività che essa svolge quale centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni, anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La norma ha l'obiettivo primario di consentire alle pubbliche amministrazioni la massimizzazione dei vantaggi derivanti dall'avvalersi di Consip in qualità di centrale di committenza, sia nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti per le pubbliche amministrazioni sia al di fuori di questo, in ulteriori ambiti, quali a titolo esemplificativo l'approvvigionamento di beni e servizi ICT (*Information and communication technology*) funzionali allo sviluppo dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze o l'effettuazione di procedure di acquisto ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Attraverso tale previsione si intendono perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'attività della Consip e favo-

rendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.

Articolo 10: rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnica-economica, reso da DigitPA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ricorrono a centrali di committenza. La disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 11: si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, che elimina l'obbligo di attendere trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Articolo 12: specifica le modalità attraverso cui procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (cioè, in seduta pubblica) per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si tratta di disposizione procedimentale, priva di effetti finanziari.

Articolo 13: al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria e considerata la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli strumenti elettronici di acquisto, ivi compresi il mercato elettronico e le convenzioni-quadro Consip attraverso negozio elettronico, la disposizione prevede la non applicazione dei diritti di segreteria nel caso di contratti stipulati in forma amministrativa per i beni e i servizi acquistabili in modalità elettronica. Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun contratto per lavori e forniture di beni e di servizi è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prescrive in tali caso l'utilizzo della firma digitale. L'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, individua l'entità dei diritti di segreteria dovuti in caso di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa (ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, una quota di tali proventi è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Ove sia possibile effettuare un acquisto in forma elettronica, quest'ultima modalità - per sua natura assistita da caratteristiche di trasparenza, affidabilità e garanzia dell'identità - consente all'amministrazione comunale e provinciale di stipulare il relativo contratto senza la forma pubblica amministrativa pur mantenendo le garanzie sopra indicate. Per migliorare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dei procedimenti, con la dispo-

sizione di cui all'articolo 13 viene quindi privilegiato l'utilizzo della forma elettronica, laddove disponibile, prevedendo che comunque con riferimento agli acquisti effettuabili mediante strumenti informatici di acquisto non sia applicabile la corresponsione dei diritti di rogito.

Articolo 14: la disposizione intende favorire il perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui alla direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, recepita in Italia con decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attraverso l'adozione di idonee misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili delle pubbliche amministrazioni (compresi gli immobili destinati ad uso scolastico) tali da raggiungere un miglioramento dell'efficienza energetica del «sistema edificio/impianto» ed il conseguimento di risparmi energetici, definiti in termini di quantità di energia risparmiata, determinata attraverso la misurazione puntuale dei consumi. Tali obiettivi risultano perseguibili, tra l'altro, attraverso il ricorso a contratti di servizio energia, così come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Il servizio energia consiste nell'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. Così come definito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il servizio energia comporta l'affidamento ad un unico soggetto sia della fornitura del vettore energetico (gasolio, gas, eccetera) sia degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti diretti alla riduzione dei consumi energetici. Si evidenzia che il servizio energia, in quanto caratterizzato dall'affidamento del complesso delle suddette attività ad un unico fornitore - in luogo dell'affidamento di una varietà di autonomi e distinti contratti ad una pluralità di fornitori - si basa su uno schema contrattuale produttivo di rilevanti vantaggi in termini di riduzione delle quantità dei consumi e, dunque, della relativa spesa delle bollette energetiche e in termini di disponibilità di impianti riqualificati ed energeticamente più efficienti (la cui vita utile è superiore alla durata contrattuale). Pertanto la disposizione è foriera di risparmi, quantificabili a consuntivo.

Articolo 15: prevede la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario, derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), pari a euro 155.000 per l'anno 2012 e a euro 78.000 per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativa al fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 11

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

... *Omissis* ...

Art. 11. *Fasi delle procedure di affidamento.*

... *Omissis* ...

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.

... *Omissis* ...

Articolo 12

Decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207

**Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE».**

... *Omissis* ...

Art. 120. *Offerta economicamente più vantaggiosa* – Commissione giudicatrice (artt. 91 e 92, D.P.R. n. 554/1999)

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice, i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera *e*), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.

... *Omissis* ...

Art. 283. *Selezione delle offerte.*

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare

ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonchè con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonchè dell'articolo 69 del codice.

2. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012.

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME ORGANIZZATIVE

Articolo 1.

(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica)

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio

dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Articolo 2.

(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Organizzazione e programma di lavoro)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

- a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;
- b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

Articolo 4.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Articolo 5.

(Poteri)

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere infor-

mazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:

a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;

b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Requisiti di nomina)

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienze e capacità.

CAPO II

NORME SOSTANZIALI

Articolo 7.

(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito *internet* individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Articolo 8.

(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano

la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Articolo 9.

(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 10.

(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza)

1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Articolo 11.

(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 11, comma 10-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

Articolo 12.

(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 13.

(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi)

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Articolo 14.

(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Articolo 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nel-

l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2012.

NAPOLITANO

MONTI - GIARDA - PASSERA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.

